



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 20/02/2014

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO E MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione progetto Società Biopower Green Energy.

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO in particolare il comma 4-quater dell'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale le disposizioni ivi previste si applicano anche alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV, qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto 10 agosto 2012, n. 161, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intitolato "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA l'istanza n. 3109 del 4 novembre 2009 (Prot. MiSE n. 0124091 del 6 novembre 2009), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Biopower GreenEnergy SHPK, con sede legale in Zayed Business Center - Tirana - Albania (NIPT K72405024M) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare l'autorizzazione, avente

efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione ed all'esercizio di un collegamento HDVC 1000 MW (2 x 500 MW), in corrente continua, in parte in cavo marino in parte in cavo terrestre, tra l'Italia e l'Albania, tra la Stazione Elettrica di Manfredonia (FG) e quella di Kallmet (Prefettura di Lezhë), fino al confine di Stato italiano, e delle opere e infrastrutture connesse, nei comuni di Manfredonia e Zapponeta, in provincia di Foggia;

CONSIDERATO che l'opera di collegamento elettrico si inserisce nell'ambito della legge 27 ottobre 2003, n. 290 che prevede la possibilità di realizzare, da parte di soggetti non titolari di concessioni di distribuzione e trasporto di energia elettrica, nuove infrastrutture di interconnessione elettrica in regime di esenzione dal diritto di accesso di terzi;

VISTA la nota prot. n. TE/P2008008300 del 16 maggio 2008 (confermata con nota prot. n. TE/P20100009445 dell'8 luglio 2010), con la quale la Società Terna S.p.A. ha definito, in accordo con il proponente, la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione alla rete di trasmissione nazionale della "merchant line" in questione, tramite collegamento in antenna su una nuova Stazione elettrica di smistamento a 380 kV da inserire in entra-esce su entrambe le linee a 380 kV "Andria - Foggia" e "Bari Ovest- Foggia";

VISTA la nota del 21 maggio 2008 con la quale la Società Biopower GreenEnergy SHPK ha accettato la STMG indicata dalla Società Terna S.p.A. nella suddetta nota;

CONSIDERATO che il progetto prevede di realizzare la suddetta "merchant line" mediante un collegamento sottomarino ad altissima tensione in corrente continua (HVDC), di potenza nominale 1000 MW, tra le due stazioni elettriche, rispettivamente lato Italia e lato Albania, di Manfredonia (FG) e Kallmett, con le necessarie opere di connessione;

CONSIDERATO che nella suddetta istanza di autorizzazione la società Biopower GreenEnergy ha chiesto di poter trasferire a Terna S.p.A. l'autorizzazione per la parte riguardante le opere di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la società Biopower GreenEnergy ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi rientra nelle categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Incidenza;

VISTA la nota prot. n.3209 del 5 novembre 2009 con la quale Biopower GreenEnergy SHPK ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro) ed ha allegato la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge 239/2004;

VISTA la nota prot. n. 0138402 del 9 dicembre 2009 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, preso atto dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

CONSIDERATO che la società Biopower GreenEnergy ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 241/90 s.m., dell'art. 52-ter comma 1 del DPR 327/2001 s.m., dato l'elevato numero dei destinatari, è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati ed è stata depositata, presso le segreterie comunali, la relativa documentazione dal 29 dicembre 2009 al 27 gennaio 2010 presso il Comune di Zapponeta e dal 29 dicembre 2009 al 28 gennaio 2010 (e ripetute dal 22 gennaio 2010 al 21 febbraio 2010) presso il Comune di Manfredonia;

CONSIDERATO che è stata anche effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante pubblicazione sul Bollettino della Regione Puglia in data 29 dicembre 2009;

CONSIDERATO che è stata, inoltre, effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante pubblicazione sui quotidiani "Il Messaggero" e "Il Quotidiano di Foggia" in data 29 dicembre 2009;

VISTA la nota prot. n. 7149 del 15 febbraio 2010 con la quale il Comune di Manfredonia ha comunicato l'incompatibilità del progetto in autorizzazione con la realizzazione di un parco eolico, già approvato dal Comune stesso con Delibera di Giunta Comunale n. 20 dell'11 gennaio 2007;

VISTA la nota prot. 10/10 del 19 febbraio 2010 con la quale la società proponente ha trasmesso al Comune di Manfredonia le modifiche progettuali adottate, d'intesa con Terna S.p.A., al fine di eliminare l'incompatibilità della autorizzanda S.E. di Manfredonia rispetto al succitato parco eolico;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 23 febbraio 2010 con la quale il Comune di Manfredonia ha espresso parere favorevole al progetto in autorizzazione, subordinatamente all'introduzione nel procedimento autorizzativo unico della variante trasmessa dalla società proponente con la succitata nota n. 10/10 del 19 febbraio 2010;

VISTE le note prot. n. 16/10 del 22 aprile 2010 e prot. n. 25/10 del 18 maggio 2010 con le quali la società Biopower GreenEnergy ha trasmesso rispettivamente ai Ministeri autorizzanti ed a tutti gli enti ed amministrazioni interessati le modifiche progettuali concordate con il Comune di Manfredonia;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del DPR n. 327/2001 e s.m.i., è stata effettuata la comunicazione delle suddette modifiche progettuali ai proprietari interessati, secondo le risultanze catastali, con note raccomandate a/r del 18 maggio 2010;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, è pervenuta una osservazione da parte di un proprietario dell'area interessata dalle opere da realizzare;

VISTA la nota prot. 19/13 del 5 settembre 2013 con la quale la società Biopower GreenEnergy ha

comunicato di aver concordato con il proprietario interessato la soluzione bonaria per l'acquisizione del suolo;

VISTA la nota prot. n. 0010087 del 17 giugno 2010 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 8 luglio 2010 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n. 0013795 dell'11 agosto 2010 a tutti i soggetti interessati;

VISTA la nota prot. n. 0010576 del 2 agosto 2010 con la quale l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità del Servizio Ecologia della Regione Puglia, competente in materia di valutazione di incidenza, ha richiesto un'integrazione documentale;

VISTA la nota prot. n. 51 del 9 settembre 2010 della società Biopower GreenEnergy di trasmissione della documentazione mancante al succitato Ufficio;

VISTA la nota prot. n. 0014290 del 9 novembre 2010 dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia di espressione di parere favorevole alla realizzazione dell'opera, ai fini della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la nota prot. n. 0002285 del 1 marzo 2010 con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha chiesto alla Regione Puglia l'espressione in merito alla conformità urbanistica delle opere in autorizzazione rispetto agli strumenti urbanistici vigenti;

VISTA la delibera n. 139 del 3 febbraio 2011, con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha rilasciato la prescritta intesa, anche ai fini paesaggistici;

VISTO il nullaosta della Direzione generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche del MISE trasmesso con nota prot. n. 0016027 del 31 luglio 2013;

VISTA la Determina dirigenziale n. 75 del 2 marzo 2011 con la quale la Regione Puglia ha autorizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, quale opera connessa ad un impianto di produzione da fonte

rinnovabile, una stazione elettrica della RTN 380/150 kV da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV “Foggia-Andria”, sita nel comune di Manfredonia, in località Macchia Rotonda e la successiva determina dirigenziale n. 308 del 24 settembre 2011 con la quale la Regione stessa ha volturato a Terna S.p.A. la suddetta autorizzazione relativamente alle opere RTN necessarie alla connessione dell’impianto da fonte rinnovabile;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0019379 del 2 ottobre 2013 con la quale il Ministero chiedeva informazioni alla Direzione Sviluppo Reti di Terna S.p.A., gestore del sistema di trasmissione nazionale di energia elettrica, sulle eventuali interazioni localizzative e funzionali tra la Stazione Elettrica (S.E.) di smistamento ed i raccordi, qualificati come opere di connessione inerenti l’intervento in autorizzazione ministeriale, e la S.E. ed i raccordi già autorizzati dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale del 2 marzo 2011, n. 75;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20130009768 del 18 ottobre 2013, con la quale la Direzione Sviluppo Rete di Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ha confermato la corrispondenza tra le opere di connessione autorizzate dalla Regione Puglia nella suddetta determina e parte delle opere di connessione inerenti l’intervento in autorizzazione ministeriale, individuando come opere di connessione per il progetto della società Biopower GreenEnergy solo l’ampliamento della sezione 380 kV della S.E. già autorizzata (con n.2 stalli) e i raccordi a 380 kV sulla linea 380 kV “Bari Ovest (Palo del Colle)- Foggia”;

VISTA la nota prot. n. 0021362 del 30 ottobre 2013 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, preso atto della riduzione delle opere di connessioni da autorizzare, ha chiesto alla società Biopower GreenEnergy di inviare la planimetria catastale delle opere di connessione aggiornata con l’esatta individuazione delle succitate opere;

VISTA la nota prot. n. 22/13 del 12 novembre 2013 della società Biopower GreenEnergy di invio della succitata planimetria n. PSPPDI09214 ai Ministeri autorizzanti e a tutte le amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento autorizzativo;

CONSIDERATO che il progetto da autorizzare, a seguito delle suddette modifiche, prevede la realizzazione di:

- due cavi, in parte marini e in parte terrestri, a 500 kV in corrente continua, ciascuno dei quali così costituito: un cavo terrestre di circa 21 km e un cavo sottomarino di circa 320 km, il cui tratto in acque territoriali italiane è di circa 51 km. L’approdo è previsto presso la foce del torrente Cervaro sul litorale del Comune di Manfredonia;
- una Stazione Elettrica (S.E.) di conversione alternata/continua, localizzata in prossimità della nuova Stazione Elettrica di smistamento a 380 kV di Manfredonia;
- n. 2 raccordi in cavo terrestre a 380 kV per il collegamento tra la S.E. di conversione e la S.E. di smistamento;
- l’ampliamento della sezione 380 kV della Stazione Elettrica di smistamento a 380 kV di Manfredonia (con n.2 nuovi stalli);
- n. 2 raccordi aerei a 380 kV in singola terna in entra-esce dalla S.E. di Manfredonia sulla linea 380 kV “Bari (Palo del Colle)- Foggia”;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTO l’Atto di accettazione” n. 20/13 del 16 settembre 2013 con il quale la società Biopower GreenEnergy si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al

resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

VISTO la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione ed esercizio, da parte della società Biopower GreenEnergy, di un collegamento HDVC 1000 MW (2 x 500 MW), in corrente continua, in parte in cavo marino in parte in cavo terrestre, tra l'Italia e l'Albania, tra la Stazione Elettrica di Manfredonia (FG) e quella di Kallmet (Prefettura di Lezhë), fino al confine di Stato italiano, e delle opere e infrastrutture connesse, nei comuni di Manfredonia e Zapponeta, in provincia di Foggia, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo i tracciati e le localizzazioni individuati nelle planimetrie catastali contenute nell'Appendice A doc. n. PSPPEI09243, rev. 01 dell'8 marzo 2010, allegata alla citata nota n. 25/10 del 18 maggio 2010 e nella planimetria n. PSPPDI09214, allegata alla citata nota n. 22/13 del 12 novembre 2013.

Art. 2

1. La società Biopower GreenEnergy SHPK, con sede legale in Tirana - Albania, Zayed Business center - Rr Sulejman Delvina (NIPT K72405024M), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nei comuni interessati, in conformità al progetto approvato.

Entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto la società Biopower GreenEnergy SHPK deve aprire nel territorio italiano una sede secondaria.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. La presente autorizzazione è trasmessa al Comuni di Manfredonia e Zapponeta affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano confermate le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dal futuro impianto, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del dPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi allegato.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società titolare del decreto autorizzativo, prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione, alla Provincia di Foggia - Settore Viabilità ed ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 1, del regolamento di cui al DM n. 161 del 10 agosto 2012, la società titolare del decreto autorizzativo, dovrà allegare al progetto esecutivo il Piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo, redatto ai sensi del suddetto articolo 186.
Qualora il predetto Piano non dimostri la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del medesimo art.186, il presente decreto non costituisce autorizzazione all'utilizzo del materiale di scavo.
5. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione della fine dei lavori, Biopower GreenEnergy SHPK deve richiedere ai Ministeri autorizzanti la voltura della presente autorizzazione, nella parte riguardante gli impianti di rete per la connessione, a Terna S.p.A., concessionario della RTN.
7. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio degli interventi in corrente alternata la società titolare del decreto autorizzativo deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.
8. La società titolare del decreto autorizzativo deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell'esercizio delle opere in corrente alternata la società titolare del decreto autorizzativo dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
9. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, la società titolare del decreto di autorizzazione deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
10. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
11. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico della società titolare del decreto autorizzativo.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e

centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della società Biopower GreenEnergy.

Il Direttore Generale per l'Energia Nucleare,
le Energie Rinnovabili e l'efficienza Energetica
Dott.ssa Rosaria Romano

Il Direttore Generale
per la Tutela del Territorio
e delle Risorse Idriche
Avv. Maurizio Pernice
